



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura concordataria con riserva n. 7/2020

Il Tribunale, in persona dei sigg.ri Magistrati:

E. Lombardi	Presidente
E. Rizzi	Giudice
F. Rocca	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la richiesta di concessione del termine nella misura massima di legge depositata il 9.9.2020, ex art. 161, comma 6, l. fall.

da

PRATICA IMMOBILIARE SAS (codice fiscale e partita iva 02602200962), con sede in Bornasco (PV), viale Volta, 50, con l'avv. Giovanni Caly;

Visto l'art. 161, comma 6, l. fall. secondo cui: *“L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo”*;

rilevato – quanto all'eccezione di abusività dello strumento concordatario sollevata dal creditore istante nell'ambito del procedimento prefallimentare r.g. n. 64/2020 – che la sola circostanza per cui il ricorso per concordato con riserva è stato presentato il giorno prima dell'udienza del procedimento per la declaratoria di fallimento della debitrice nonché la produzione della visura camerale della Smeraldo S.r.l. (società amministrata da Piscioneri Ilario Antonio, socio accomandante ma ritenuto dall'istante il vero amministratore della Pratica Immobiliare S.a.s.) non si ritengono elementi sufficienti per dimostrare, allo stato, detta abusività;

rilevato, in proposito, come la giurisprudenza di legittimità pure citata dall'istante abbia precisato che: *“i) il cosiddetto preconcordato di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, costituisce una mera*



opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dalla L. Fall., art. 161, commi 1, 2 e 3, secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale;

ii) la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo della L. Fall., art. 161, comma 6;

iii) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dalla L. Fall., art. 161, comma 6, ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario;

iv) la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, comma 6 e 10, L. Fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali;

v) la domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa" (Cass., ord. n. 7117/2020);

rilevato che la sola visura camerale a cui si è accennato sopra non consente di ricostruire con sufficiente nitidezza quel quadro d'insieme richiesto dalla Corte di cassazione per la dimostrazione che il ricorso di concordato con riserva è stato proposto esclusivamente per finalità dilatorie;

rilevato che, nemmeno, significativi elementi a favore della natura abusiva dell'iniziativa concordataria possono trarsi dagli atti del procedimento prefallimentare;

CONSIDERATO:

che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;

che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;

che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall.;

che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 l. fall.;

che la proponente ha domandato assegnarsi il termine massimo previsto dalla legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta motivata dalla complessità del lavoro da svolgere anche in relazione alla particolarità dell'attività esercitata;

che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, l. fall.;

RITENUTO necessario:



- richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali nonché, unitamente alla prima relazione, una specificazione puntuale di tutta l'attività in continuità di fatto che la debitrice ha dichiarato di voler continuare a espletare;
- provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- individuare obblighi informativi mensili;

Visto l'art. 161, ultimo comma, L.F.;

OSSERVATO che il termine – che **non beneficia della sospensione feriale** e che non può essere superiore a 60 giorni (in quanto pende procedimento per la dichiarazione di fallimento), prorogabili, per giustificati motivi, di ulteriori 60 giorni – DECORRE DAL DEPOSITO DEL RICORSO;

Vista la **comunicazione** della domanda di pre-concordato **al Pubblico Ministero**;

P.T.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di giorni 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare;

NOMINA Pre-commissario giudiziale LA DOTT.SSA ELEONORA GUIDI

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 quale somma per spese di giustizia ed in particolare da accantonare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio e che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente con cadenza mensile (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute – sia di carattere negoziale sia gestionale, industriale, finanziario o solutorio – di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;




- che occorre la specifica e previa autorizzazione del tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito nei termini della cauzione fissata da questo tribunale;

DISPONE che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice delegato il fascicolo del procedimento, unitamente a eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

Si comunichi all'istante e al Pre-commissario nominato.

Pavia, 16/9/2020

Il presidente
E. Lombardi



**Direttore Amministrativo
Giudice RAVELLI**




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Pavia, 17/09/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Giudice RAVELLI

